

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA
REG PG/2024/536325
DEL 24/05/2024

A XXXX

OGGETTO: chiarimenti in merito alla possibilità di installare impianti fotovoltaici in aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. In merito ai contenuti e alla vincolatività per la Regione dell'interpello (prot. n. 88219/2023) presentato dal Comune di Villalba ai sensi dell'art. 3-septies, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del relativo riscontro (prot. n. 130318/dell'8 agosto 2023) reso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel prosieguo, per brevità, MASE), appare opportuno osservare quanto segue, d'intesa con le Direzioni generali Agricoltura e Attività Produttive.

2. Prima di entrare nel merito delle questioni trattate dall'interpello, relative alla possibilità di qualificare gli impianti fotovoltaici in termini di "impianti industriali" e/o "stabilimenti" ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006, occorre svolgere alcune considerazioni di ordine generale con riferimento allo strumento dell'interpello ambientale e alla sua efficacia vincolante.

Questo strumento, sulla scia di differenti interpelli già presenti nel nostro ordinamento, è stato introdotto dall'art. 27 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis") che ha inserito l'art. 3-septies nel predetto d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale ***le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale***, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte

dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. **Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.** Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. **La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione**".

Mette conto evidenziare, innanzitutto, che nella Relazione Illustrativa al d.l. n. 77/2021 è stato specificato che "...tale disciplina **riprende la ratio dell'interpello in materia di lavoro**, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 e successive modificazioni, modulando l'istituto sulla base delle specificità della materia ambientale" e che "il modello che si è scelto di adottare è riferito **all'interpello c.d. improprio** che si colloca tra gli **istituti di consulenza giuridica**, tenuto conto che con tale strumento si intende garantire indirizzi interpretativi in merito alle norme ambientali oggetto di istanza".

Al fine di chiarire, quindi, i principali caratteri dell'interpello ambientale, diviene necessario soffermarsi brevemente sulla figura dell'**interpello in materia previdenziale e sociale**, disciplinato dall'art. 9¹, d.lgs. n. 124/2004: in sostanza, tale forma di interpello, pur se avente ad oggetto "**quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**", può essere presentato solamente da **soggetti determinati**; in aggiunta, se, da un lato, **non è previsto alcun termine** per riscontrare l'interpello proposto, dall'altro, **l'adeguamento a quest'ultimo comporta la sola inapplicabilità delle relative sanzioni penali, amministrative e civili**.

¹ Secondo quanto previsto all'art. 9, d.lgs. n. 124/2004 "gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

In altri termini, **appare evidente come la risposta a un interpello in materia previdenziale e sociale non vincoli l'istante a conformarsi alla medesima; l'articolo in esame, infatti, specifica che l'adeguamento alle indicazioni fornite con l'interpello implica solamente la sostanziale non punibilità del comportamento posto in essere conformemente alle stesse.**

E se tali sono le conclusioni che emergono con riferimento all'interpello in materia previdenziale e sociale, non possono che riconoscersi **effetti ancora più limitati all'interpello introdotto in materia ambientale**: pur rilevando, infatti, una coincidenza sotto il profilo soggettivo (individuazione dei soggetti legittimati a proporre l'interpello) e oggettivo (formulazione di quesiti di ordine generale), **l'art. 3-septies precisa che le "indicazioni" contenute nelle risposte alle istanze costituiscono "criteri interpretativi" senza prospettare, tuttavia, alcuna conseguenza in caso di mancato adeguamento ai medesimi da parte dell'interpellante.** Inoltre, l'articolo in esame non manca anche di puntualizzare che **la presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non determina l'interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione.**

Quest'ultima previsione nega, quindi, ogni equiparazione dell'interpello con la "attività consultiva" di cui all'art. 16 della Legge n. 241 del 1990, che anche in caso di pareri facoltativi, cioè richiesti discrezionalmente dall'amministrazione procedente agli "*organi consultivi delle pubbliche amministrazioni*", prevede l'applicazione dei meccanismi di sospensione e interruzione del termine del procedimento (rispettivamente commi 2 e 4).

A conferma di quanto sinora illustrato, giova fare un ulteriore confronto anche con l'**interpello fiscale** di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel quale il legislatore ha stabilito espressamente - di contro - la **portata vincolante della risposta elaborata dall'amministrazione finanziaria, prevedendo che "... la risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.** Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante".

In sintesi, in applicazione del criterio di **interpretazione letterale** delle norme giuridiche, **mentre si ravvisa un'espressa vincolatività nella risposta all'interpello fiscale, non può dirsi altrettanto per quella che replica all'interpello ambientale, contenendo quest'ultima meri**

criteri generali che fungono, dunque, da ausilio per l'interpellante; e in tal senso, si pone anche **la riconduzione, operata dalla Relazione Illustrativa al d.l. n. 77/2021, dell'interpello ambientale nell'ambito della "consulenza giuridica"**, dalla quale si traggono dei meri **"indirizzi" interpretativi**, come peraltro chiarito sempre in ambito fiscale².

Nella divisata prospettiva, poi, si è posta anche la più recente giurisprudenza amministrativa.

Con la **sentenza del 29 maggio 2023, n. 5257**, difatti, il Consiglio di Stato, ancorché chiamato a pronunciarsi in merito alla corretta interpretazione dell'art. 198, d.lgs. n. 152/2006, ha riformato la sentenza di primo grado, le cui conclusioni coincidevano, peraltro, con quelle rese successivamente anche dal MASE in risposta a un interpello ambientale vertente sulla medesima tematica; precisamente, nel ricostruire la fattispecie oggetto di giudizio, **il Consiglio di Stato ha riportato, fra le altre, le argomentazioni e deduzioni formulate dal MASE, ma le ha confutate in toto, accogliendo la tesi diametralmente opposta.**

Conseguentemente, è indubbio che anche sulla base dei principi seguiti dalla giurisprudenza amministrativa debba riconoscersi al parere del MASE una natura consultiva, e non certo prescrittiva, la cui valenza è legata, dunque, alla validità dei suoi contenuti argomentativi.

3. Appurata, dunque, la portata applicativa delle risposte del MASE agli interpelli in materia ambientale, appare necessario esplicitare quanto segue con riguardo all'art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n. 199/2021, ai sensi del quale *"... le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento"*.

² Nella circolare n. 42/E Roma, 5 Agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate ha definito la portata degli *"effetti della consulenza giuridica"*, precisando che *"al pari delle risposte all'interpello, i pareri resi in sede di trattazione delle istanze di consulenza giuridica cosiddetta esterna non vincolano i soggetti il cui caso trova soluzione nell'interpretazione fornita dall'Agenzia; il contribuente, infatti, è libero di determinarsi in senso non conforme. In ogni caso, al contribuente che si è adeguato all'indirizzo espresso dall'Agenzia nella risposta alla consulenza giuridica non sono irrogabili sanzioni, né richiesti interessi moratori ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Con riferimento alle consulenze giuridiche avanzate dagli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, l'interpretazione resa è di indirizzo per i soggetti richiedenti, limitatamente alla questione evidenziata nella richiesta di parere, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ufficio ad assumere le determinazioni necessarie ai fini della definizione del caso per il quale è stato richiesto il parere"*.

Nel dettaglio, se nella risposta prot. 130318/2023 il MASE ha fatto rientrare nella categoria degli stabilimenti di cui all'art. 268, comma 1³, lettera h), d.lgs. n. 152/2006 e degli impianti industriali in genere anche gli impianti fotovoltaici, la Scrivente Struttura ritiene di dover aderire ad una diversa interpretazione, per le ragioni sottoesposte.

3.1 Preme evidenziare, in primo luogo, come risulti decisamente forzato considerare impianto e/o stabilimento produttivo ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006, anche un impianto energetico che non sia produttivo di emissioni in atmosfera.

A favore di una simile considerazione depone, primariamente, un'interpretazione sistematica: vista la collocazione dell'articolo in esame nella Parte V ("**norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera**"), Titolo I ("**prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività**") del d.lgs. n. 152/2006, si presenta quantomai chiara la volontà del legislatore di ricomprendere nel concetto di "**stabilimento**", in quel contesto, ogni impianto che sia comunque caratterizzato dalla produzione di emissioni in atmosfera.

Diversamente opinando, peraltro, si dimostrerebbe priva di senso anche la successiva definizione di "**modifica sostanziale**" dello stabilimento di cui alla lettera m-bis), ove si legge che può ritenersi tale la "... *modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente*".

3.2 Ma oltre all'interpretazione sistematica, anche la mera interpretazione letterale della lettera h) dell'art. 268, non può che comprovare quanto poc'anzi affermato. Stabilendo, infatti, il predetto articolo che lo "**stabilimento**" consiste nel "... *complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni*" e che "*si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile l'esercizio di una o più attività*" può giocoforza sostenersi che:

³L'art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006 definisce lo stabilimento come "... *il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività*".

- a) il “*complesso unitario e stabile*” coincide con “*uno o più impianti*” o con “*una o più attività*”, **che siano entrambi [i.e. gli impianti o le attività] produttivi di emissioni;**
- b) la chiosa finale che considera stabilimento “... *anche il luogo adibito in modo stabile l'esercizio di una o più attività*” **non si pone quale *tertium genus* rispetto al richiamato concetto di complesso unitario costituito da “uno o più impianti” o da “una o più attività”, ma quale precisazione tesa a mettere in chiaro che anche il “luogo” (cioè il perimetro territoriale) in cui si svolge la predetta “attività” si qualifica - per ovvi motivi - in termini di “stabilimento”.**

3.3 Quanto poi all’ulteriore conferma alle proprie tesi che la risposta all’interpello in esame ritrova nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007 del **Ministero dello sviluppo economico** (nel quale si precisa che gli “*impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 Kw sono da considerare impianti non industriali*” e dunque non assoggettati a valutazione di impatto ambientale... con l’effetto di **dover considerare, a contrario, impianti industriali quelli aventi potenza nominale superiore a 20Kw**), si osserva che tale argomentazione non tiene nel debito conto la finalità e la natura della disciplina richiamata.

Il decreto ministeriale 12 aprile 2007, avente il precipuo obiettivo di incentivare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tra le diverse misure assunte ha inteso ridurre la soglia degli impianti assoggettati a VIA, **ponendo a fondamento di tale previsione una norma di natura esclusivamente tributaria**, che esenta dall’accise l’energia elettrica prodotta da impianti di produzione da fonti rinnovabili, sotto la soglia dei 20KW. Quest’ultima norma, dunque, ben difficilmente può sostenersi che trovi fondamento in specifiche valutazioni in merito alla rilevanza e agli impatti ambientali di questi impianti e, comunque, non presenta alcun riferimento alla natura industriale o meno di detti impianti, definendoli genericamente “*impianti*”

azionati da fonti rinnovabili”⁴. Un argomento sistematico di tal genere è palese che non possa portare a qualificare come industriali gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20KW ⁵.

3.4 Si osserva che le nozioni di “impianto industriale” e di “stabilimento” avute a riferimento dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, del d.l.gs. n. 199 del 2021, sono entrambe definite dall’art. 268 del Codice dell’ambiente e trovano nelle statuizioni dello stesso un legame imprescindibile tra l’esistenza di un “*complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività*” e la circostanza che detti impianti “*producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni*”.

⁴ Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 attuativo di disposizione ora abrogata, l’art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 387 del 2003, contiene una serie di misure, di vario ordine, per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. In particolare, nelle premesse di detto D.M 19 febbraio 2007 si legge quanto segue: “*Ritenuto opportuno chiarire che, in forza [?] dell’art. 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette*”. In realtà, l’art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “**Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative**” è palesemente una disposizione di carattere unicamente fiscale che stabilisce, al comma 2, lettera a), che “*non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20kw*”. Ben difficilmente, dunque, si può porre una disposizione sull’accise a fondamento di una disciplina ambientale che riduce il campo di applicazione della valutazione ambientale degli impianti!

⁵ Piuttosto, si osserva che il riferimento contenuto nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007 alla nozione di “impianti industriali” deriva proprio dalla disposizione in materia di procedure di valutazione ambientale allora vigente, cui si intendeva derogare: l’allegato B, punto 2, lettera c), del DPR 12 aprile 1996, come modificato e integrato dal DPCM 3 settembre 1999, prevedeva infatti che fossero sottoposti a screening, indistintamente, **tutti gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda”**. Pertanto, è chiaro che una norma di livello regolamentare (un decreto ministeriale) che intendesse escludere gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore ai 20 KW dall’applicazione di una disposizione così generale, per di più attuativa di una direttiva comunitaria, abbia dovuto utilizzare, a fronte di una definizione così generale degli impianti soggetti a verifica di assoggettabilità, **una norma di tipo interpretativo volta ad escludere l’unico elemento della fattispecie che lasciava un margine di riconsiderazione**: affermando la natura non industriale di detti impianti fotovoltaici. A tal riguardo, si ricorda che l’allegato II, punto 3 - “**industria** energetica”, lettera a), della direttiva 85/337/CEE stabilisce l’assoggettamento a screening degli “*impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda*”, nel caso in cui i medesimi “*progetti non [siano] compresi nell’allegato I*”, e che il DPCM 3 settembre 1999 è stato assunto attesa la “*necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato complementare del 29 settembre 1998 con il quale la Commissione delle Comunità europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti di cui all’allegato II alla direttiva predetta quando questi abbiano un impatto ambientale importante*” (Primo “considerato” del DPCM 3 settembre 1999).

Questo approccio, del resto, è fatto proprio dal **Consiglio di Stato, sez. IV, che, nel dirimere** una controversia nella quale si contendeva della modifica sostanziale di uno stabilimento industriale, con la **sentenza 3 settembre 2019, n. 6071** ha sottolineato che dalle definizioni presenti nell'art. 268, d.lgs. n. 152/2006 emergono univoche indicazioni circa la rilevanza delle emissioni in atmosfera dell'impianto: *“dal complessivo apprezzamento di tali definizioni normative, che, in quanto contenute in un provvedimento legislativo, hanno natura imperativa ed inderogabile, si desume che ciò che rileva, ai fini della classificazione come “sostanziale” di una “modifica”, è il potenziale incremento, quantitativo o qualitativo, delle “emissioni in atmosfera” rispetto al precedente assetto produttivo. In altre parole, è “sostanziale” la “modifica” che aumenta, quantitativamente o qualitativamente, l'impatto inquinante (inteso come specificato supra) dello stabilimento rispetto alla situazione pregressa.”*

Il Consiglio di Stato ha, cioè, chiarito che **le emissioni inquinanti costituiscono un requisito imprescindibile della definizione di stabilimento ai fini dell'art. 268 del Codice dell'ambiente, in quanto (sebbene ogni innovazione progettuale costituisca modifica dell'impianto) si qualifica come sostanziale solo la modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni** ⁶. **In tal modo, il Consiglio di Stato ha evidenziato anche l'imprescindibile legame tra le definizioni di impianto industriale e di stabilimento contenute nell'art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006, precisando che, ai fini ambientali, uno stabilimento industriale si qualifica primariamente per la presenza di emissioni in atmosfera.**

3.5 Una definizione ben diversa, dunque, da quella estensiva assunta dal parere del MASE in esame (nella quale si afferma che le emissioni in atmosfera non risultano indispensabili per la definizione di stabilimento industriale) che risulta, per di più, **in palese contraddizione con quanto dallo stesso Ministero affermato in analogo interpello** relativo alla *“possibilità di considerare un **impianto eolico quale impianto ovvero stabilimento industriale**”* (interpello prot. n. 106951 del 30 giugno 2023). Nel dettaglio, in quest'ultimo interpello si legge quanto segue:

<< Al fine di fornire una corretta interpretazione delle norme in esame, occorre indagare la ratio posta a fondamento della scelta legislativa che le ha individuate.

⁶ Le lettere m) e m)-bis riportano rispettivamente le definizioni di “modifica dello stabilimento” e di “modifica sostanziale”:

- la modifica dello stabilimento attiene alla *“installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica ... o nell'autorizzazione...”*;
- mentre la modifica sostanziale consiste nella *“**modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente...**”*;

La previsione di un limite di non più di 500 metri di distanza da impianti e stabilimenti industriali, per ritenere zone agricole quali idonee alla costruzione di impianti fotovoltaici, risulta essere il frutto di un contemperamento di diversi interessi contrapposti.

Tale bilanciamento trova causa nella necessità da un lato di garantire il rispetto del principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili e dall'altro di preservare la destinazione agricola dei diversi territori così come preordinata dagli strumenti urbanistici.

La specifica individuazione di un perimetro di non più di 500 metri da impianti e stabilimenti industriali, risponde alla necessità di consentire la costruzione di impianti fotovoltaici in aree agricole, e dunque non direttamente idonee, che comunque risulterebbero già vessate dalle immissioni tipiche che normalmente provengono dagli impianti e stabilimenti industriali vicini. Infatti, l'applicazione del medesimo regime autorizzatorio previsto per le aree idonee alle zone agricole limitrofe ad impianti e stabilimenti industriali appare giustificata dall'esigenza di consentire la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con riferimento esclusivo a **porzioni di territorio, delineate nell'area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente colpite dagli effetti negativi derivanti dall'esercizio delle attività industriali.>>.**

In buona sostanza, poche settimane prima lo stesso Ente, in un precedente interpello, rispondendo a un analogo quesito circa la possibilità o meno di considerare stabilimento industriale un impianto di produzione di energie rinnovabili - e, dunque, sulla portata della medesima disposizione (*i.e.* l'art. 20, comma 8, lettera *c-ter*, punto 2, d.lgs. n. 199 del 2021) - ha evidenziato che **la presenza di "immissioni tipiche che normalmente provengono dagli impianti e stabilimenti industriali vicini" e quindi la circostanza che le aree contermini alle aree industriali siano "concretamente colpite dagli effetti negativi derivanti dall'esercizio delle attività industriali"** costituisce il presupposto per l'individuazione degli impianti industriali e, conseguentemente, delle aree agricole collocate entro i 500 metri dagli stessi.

3.6 Un'ulteriore considerazione da svolgere, poi, riguarda gli effetti che l'interpretazione formulata dal MASE produrrebbe sullo stesso d.lgs. n. 199/2021.

In pratica, ritenere che nelle maglie dell'art. 20, comma 8, lettera *c-ter*, punto 2, d.lgs. n. 199/2021 possa rientrare anche l'impianto fotovoltaico, inteso quale stabilimento capace di "cubare" un perimetro di 500 metri idoneo all'installazione di ulteriori impianti fotovoltaici, significherebbe **estendere oltremodo l'ambito di applicazione dei criteri dettati dallo stesso decreto n. 199/2021 in punto di aree idonee, sino al punto di vanificarne completamente - di fatto - l'efficacia.**

Difatti, pur comprendendo e condividendo la necessaria promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, questa Struttura ritiene di non poter accogliere una simile interpretazione che genererebbe, con tutta evidenza, un effetto "domino" di moltiplicazione - peraltro senza

soluzione di continuità - di impianti fotovoltaici sulle aree agricole dell'intero territorio, oltre che regionale, nazionale.

Altrimenti detto, ricondurre anche l'impianto fotovoltaico di per sé considerato fra le ipotesi di cui al richiamato art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n. 199/2021 e ritenerlo capace, quindi, di rendere idonee *tout court* ai fini dell'installazione di ulteriori impianti fotovoltaici anche le aree agricole collocate ad un raggio di 500 metri dallo stesso, significherebbe **consentire una potenziale realizzazione all'infinito di impianti fotovoltaici e, dunque, un meccanismo di centri concentrici che trova - per assurdo - il suo unico blocco nell'assenza di ulteriori aree agricole nell'adiacente fascia di 500 metri.**

4. Per tali ragioni e in virtù di tutte le considerazioni sopra svolte, può conclusivamente affermarsi che **ai sensi del richiamato dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n. 199/2021, gli impianti fotovoltaici non possono essere intesi quali impianti e/o stabilimenti industriali come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006, essendo privi delle caratteristiche emissive ivi stabilite.**

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

firmato digitalmente

FD-GS